

N. R.G. 3774/2019



TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3774/2019 promossa da:

S.R.L. con il patrocinio dell'avv. ENRICO CERUTTI

ATTORE

contro

S.A.S.

CONVENUTI CONTUMACI

Il Giudice Martina Grandi,
a scioglimento della riserva,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

Con citazione notificata a **S.R.L.** conviene in giudizio **C. K.**, **I. K.** e **S.A.S.**, chiedendone la condanna al pagamento di € 13.370,53 quale corrispettivo residuo della vendita di merci conclusa con **C. K.**, all'epoca esercente l'impresa individuale **S.A.S.**

Allega e comprova il titolo del rapporto documentando la fattura 31.7.2015 n. 68 di € 14.120,39, il piano di rientro del 4.5.2017 e il decreto ingiuntivo 18.7.2018 n. 2421/2018 emesso nei confronti di **C.**



... s.r.l. assume che l'ingiunto abbia proseguito l'impresa, all'epoca esercitata sotto la ditta ..., quale socio di fatto del figlio I. K..., titolare dell'impresa ..., e quale socio accomandatario della società ... & C. s.a.s. Osserva, a riprova, che le imprese individuali hanno oggetto identico (commercio di ceramiche) e sedi corrispondenti, entrambe coincidenti con la residenza dei convenuti, e che ... è stata costituita in data antecedente e prossima alla cessazione di ...

Deduce, quindi, la successione nel debito dei cessionari dell'azienda Solider ... & C. s.a.s. e I. K... e la loro solidarietà passiva (art. 2560 c.c.).

Nessuno dei convenuti si costituisce in giudizio.

Disposto il passaggio al rito sommario di cognizione, la causa è istruita con documenti e posta in decisione all'udienza cartolare del 21.9.2021 sulle seguenti conclusioni: «*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in via principale: Accertata la continuità aziendale tra la ... e la ..., e altresì accertata la conseguente cessione di azienda da parte del Sig. K... C..., cedente, al Sig. K... E..., cessionario, così come accertata la continuità aziendale tra la ... e la ... & C. S.a.s. condannare la ... il Sig. K... I..., quale socio di fatto della oggi cessata Solider ... & C. S.a.s. al pagamento, in solido in favore dell'attrice, della somma di €.13.370,53, oltre ad interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi dalla scadenza della singola fattura sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze, oltre a IVA e CPA come per legge».*

1.

La domanda nei confronti di C... K... va disattesa, poiché sul credito che ne costituisce l'oggetto si è già formato il giudicato con la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo emesso su richiesta di ... s.r.l. (art. 656 c.p.c.).

2.

Contrariamente all'assunto di ... s.r.l., alla fattispecie in esame non è applicabile la presunzione di cessione dell'azienda stabilita dall'art. 66^d D.p.r. 29.9.1973 n. 602,



poiché la norma è stata abrogata dall'art. 16¹ D. lgs. 26.2.1999 n. 46 ed il suo ambito applicativo era testualmente limitato al recupero delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché delle relative sovra-tasse e pene pecuniarie (*«Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attività commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari»*).

Ciò rilevato, la domanda nei confronti di I. K. è fondata, mentre va disattesa nei confronti di C. s.a.s.

I documenti in atti consentono di presumere che si sia perfezionata una cessione occulta dell'azienda di C. s.a.s. in favore di I. K. (sulla prova per presunzioni della cessione d'azienda cfr. CC III 11.7.1987 n. 6071), evincendosene plurimi e concordati indizi, quali:

- il legame di parentela delle parti (doc. 9 att.);
- la spiccata similitudine delle ditte (e);
- la coincidenza delle sedi delle imprese in un'unica unità immobiliare corrispondente alla residenza dei congiunti (Modena, doc. 8-9 att.);
- la coincidenza dell'attività economica da loro esercitata (doc. 2 e 7 att.);
- la costituzione dell'impresa di I. K. (29.5.2017) a ridosso del semestre antecedente alla cessazione dell'impresa di C. s.a.s. (29.1.2018);
- la continuità della clientela (cfr. lo scambio di messaggi di posta elettronica sub doc. 10 att. di s.r.l. e s.r.l.: *«riguardo al cliente di nome " " che ora è diventato " " mi confermi che ti sta continuando a comprare ceramica con continuità d'impresa? La persona di riferimento è sempre I. K. è giusto?»*. *«Ti confermo che sta comprando ceramiche da me anche con la e per quello che mi riguarda il cliente è sempre I. K. »*).

Per contro s.a.s. (doc. 11 att.), pur avendo quali soci i membri della famiglia e una denominazione simile alle ditte delle imprese individuali, ha una diversa sede (Modena,) e un diverso oggetto (ricerca e analisi di mercato ed assistenza a compratori esteri). Nessun elemento ulteriore è indicato o provato da s.r.l. a riscontro della continuità aziendale tra e la società, né si specifica quali rami dell'azienda siano stati ceduti rispettivamente a e a .



... s.a.s. Conseguentemente la domanda nei confronti della seconda va disattesa.

3.

Secondo l'art. 2560² c.c. l'iscrizione nelle scritture contabili dei debiti anteriori alla cessione dell'azienda è elemento costitutivo del loro accollo da parte del cessionario (CC VI-3 26.9.2017 n. 22418). La *ratio* protettiva della norma, però, consente di applicare il principio della solidarietà dell'avente causa a prescindere dall'espletamento della formalità ove si accerti che la cessione sia stata fraudolentemente fatta in essere con lo scopo di eludere la corresponsabilità dell'accollante (CC III 10.12.2019 n. 32134, che ha annullato con rinvio la sentenza di merito nella parte in cui aveva respinto la domanda del creditore nei confronti della cessionaria senza considerare l'impiego fraudolento della cessione per occultare l'attivo della cedente; nella giurisprudenza di merito già T Milano impr. 26.9.2017 n. 9636 e T Treviso III 30.11.2018 n. 2395).

Nella fattispecie in esame può ritenersi, per i motivi sovra esposti e considerato il persistente inadempimento del cedente, che la cessione dell'azienda sia avvenuta in forma occulta al fine di privare i suoi creditori della garanzia patrimoniale generica e che, perciò, l'omessa contabilizzazione del debito fosse preordinata a impedirne l'accollo da parte del cessionario. Ne discende che la solidarietà passiva del convenuto va ugualmente affermata.

4.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere quantificate secondi i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese. Sono, invece, irripetibili, le spese delle parti contumaci non soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di ... s.r.l. nei confronti di C. ... K. ... I. ... K. ... e ... s.a.s., tutte le diverse richieste ed eccezioni disattese o assorbite:

1- dichiara tenuto e condanna I. ... K. ... al pagamento in favore di ... s.r.l. di € 13.370,53 oltre interessi dalla scadenza della fattura al soddisfo;



2- rigetta le ulteriori domande.

Condanna I K al pagamento in favore di s.r.l. delle spese processuali, che liquida in € 269,05 per esborsi, € 2.425,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.

Spese delle altre parti contumaci irripetibili.

Si comunichi.

Modena, 25 settembre 2021

Il Giudice
Martina Grandi

